



CONFINDUSTRIA

Il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19

18 marzo 2020

Il DPCM 11 marzo 2020, in vigore dal 12 marzo 2020, ai fini della prosecuzione dell'attività di impresa, legittima l'adozione di **protocolli di sicurezza anti-contagio** (art. 1, n. 7, lett. d).

L'implementazione delle misure che saranno previste nei citati protocolli potrebbe comportare un trattamento dei dati personali, anche c.d. sensibili (es. rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, dichiarazioni sul soggiorno in zone a rischio epidemiologico o sui contatti con persone risultate positive al COVID-19) che, alla luce del nuovo quadro giuridico¹, **possono considerarsi consentiti**.

Infatti, in via temporanea ed esclusivamente limitata alla prevenzione del contagio da COVID-19, il nuovo art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 costituisce **la base giuridica e la condizione di liceità** dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'attuazione dei protocolli aziendali di sicurezza anti-contagio. In ogni caso, i trattamenti dei dati personali svolti in esecuzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio devono essere impostati e realizzati nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantire i diritti e le libertà fondamentali delle persone.

Tale circostanza è stata confermata anche nel **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro**, sottoscritto da Confindustria con il Governo e i Sindacati il 14 marzo 2020. In particolare, il Protocollo indica le garanzie da osservare per implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio aziendali nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

La questione del trattamento dei dati personali ai fini di prevenzione del contagio da COVID-19 in ambito aziendale è stata da ultimo oggetto di una **dichiarazione** del 16 marzo del Presidente del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

In particolare, il Presidente dell'EDPB ha affermato come **la disciplina sulla protezione dei dati personali non ostacoli l'adozione di misure di prevenzione e contrasto al COVID-19**. Infatti, lo stesso Regolamento Ue n. 679/2016 (GDPR) contiene specifiche regole per gestire i trattamenti dei dati personali in contesto come quello relativo all'epidemia/pandemia in corso.

In particolare, il GDPR disciplina alcune basi giuridiche che legittimano i datori di lavoro a trattare dati nel contesto di epidemie, senza peraltro dover acquisire il consenso degli interessati². Il riferimento è a:

- il trattamento necessario per la salvaguardia di un interesse vitale dell'interessato o di un terzo³ (art. 6, par. 1, lett. d) e art. 9, par. 2, lett. c) del GDPR);

¹ Si ricorda che il 2 marzo 2020, il Garante privacy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un comunicato sui trattamenti di dati personali realizzati dai datori di lavoro per assicurare la tutela e la salute nei luoghi di lavoro a seguito della diffusione del COVID-19. Il comunicato inibiva ai datori di lavoro la raccolta, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste, di informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali a coloro che accedono ai locali aziendali e agli uffici, limitando fortemente l'implementazione - in ambito aziendale - di misure straordinarie e di natura precauzionale comportanti un trattamento dei dati personali.

² L'orientamento è in linea con il parere 8 giugno 2017 del Gruppo di lavoro ex art. 29 (WP29) sui trattamenti dei dati personali sul posto di lavoro. Il parere, infatti, sottolinea come, in ambito lavoristico, il consenso del lavoratore quale base giuridica del trattamento abbia natura residuale e limitata alle ipotesi in cui corrisponda a una specifica volontà del lavoratore e lo stesso possa rifiutarsi senza incorrere in conseguenze negative. Infatti, a causa del rapporto di dipendenza nei confronti del datore di lavoro, il consenso del lavoratore non potrebbe non risultare liberamente prestato né, per le medesime ragioni, liberamente revocabile.



- il trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) e art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR).

Pertanto, fermo il rispetto dei principi e delle regole in materia di protezione dei dati personali, è da ritenersi consentita l'implementazione in ambito aziendale di misure di sicurezza anti-contagio da COVID-19 comportanti un trattamento di dati personali.

³ Sul punto, il Considerando n. 46 del GDPR precisa che il trattamento può considerarsi necessario per la salvaguardia di un interesse vitale quando è volto a tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione. In ogni caso, tale circostanza legittima il trattamento solo quando lo stesso non può essere manifestamente fondato su un'altra base giuridica.